

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2021-38 del 14/04/2021

Oggetto Direzione Tecnica. Approvazione schemi di convenzione per la partecipazione di dipendenti dell'Ente a Dottorati intersettoriali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Proposta n. PDEL-2021-40 del 14/04/2021

Struttura proponente Direzione Tecnica

Dirigente proponente Zinoni Franco

Responsabile del procedimento Zinoni Franco

Questo giorno 14 (quattordici) aprile 2021 (duemilaventuno), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schemi di convenzione per la partecipazione di dipendenti dell'Ente a Dottorati intersettoriali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che in data 6/03/2020 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Arpae Emilia-Romagna hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa di durata quinquennale per la collaborazione su tematiche di comune interesse;
- che il suddetto Protocollo di Intesa prevede all'art. 5 la possibilità di sottoscrivere singole specifiche convenzioni con l'Università per definire contenuti e modalità di collaborazione nell'ambito dell'attuazione dei progetti di ricerca;

CONSIDERATO:

- che l'Università di Bologna è interessata a promuovere la formazione dei dottorandi anche d'intesa con altri enti pubblici;
- che l'Università di Bologna ha intenzione di attivare due corsi di dottorato della durata di tre anni rispettivamente in Oncologia, Ematologia e Patologia e in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali;
- che Arpae Emilia-Romagna ha dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione delle convenzioni suddette allo scopo di qualificare e a specializzare i propri dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, definendo gli ambiti di reciproca collaborazione;

RILEVATO:

- che oggetto delle convenzioni è la messa a disposizione, nell'ambito dei corsi di dottorato in Oncologia, Ematologia e Patologia e in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei

Materiali, di n. 1 posto riservato a dipendenti di Arpae Emilia-Romagna impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato intersettoriale) per ciascuno dei due corsi;

- che i suddetti posti saranno oggetto di assegnazione a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- che i dipendenti interessati dovranno presentare le relative domande che saranno valutate dalle Commissioni esaminatrici incaricate, nominate appositamente per i due corsi di dottorato;
- che per ciascun dottorando dipendente di Arpae, all'inizio di ogni anno di corso, sarà approvato un piano formativo individuale, in cui sono specificate le attività formative (lezioni, seminari, attività di laboratorio ecc.) da svolgere presso l'Università e le attività da svolgere presso Arpae;

DATO ATTO:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che le convenzioni di cui trattasi hanno validità di tre anni dalla data di sottoscrizione;
- che Arpae si impegna a mettere a disposizione di ciascun dipendente dell'Agenzia ammesso ai corsi di dottorato di cui trattasi un contributo finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero pari ad Euro 1.534,33 annui a partire dal secondo anno di corso;

RITENUTO:

- di designare quali membri esperti della Commissione e co-supervisor delle attività rispettivamente la Dott.ssa Annamaria Colacci, Responsabile CTR Ambiente, Prevenzione e Salute della Direzione Tecnica di Arpae per il corso di dottorato in Oncologia, Ematologia e Patologia e l'Ing. Leonardo Palumbo, dirigente della Direzione Tecnica di Arpae per il corso di dottorato in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali;

SPECIFICATO:

- che gli adempimenti successivi relativi all'attività dei dottorandi dipendenti di Arpae sono demandati ai Responsabili delle strutture di appartenenza degli stessi;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere gli schemi di convenzione di dottorato intersettoriale in Oncologia, Ematologia e Patologia e in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, allegati sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è lo stesso Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;

DELIBERA

1. di approvare gli schemi di convenzione di dottorato intersettoriale con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la partecipazione di dipendenti dell'Ente ai corsi di dottorato intersettoriale in Oncologia, Ematologia e Patologia e in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, allegati sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che oggetto delle convenzioni è la messa a disposizione di n. 1 posto riservato a dipendenti di Arpae Emilia-Romagna impegnati in attività di elevata qualificazione per ciascuno dei due corsi di dottorato;
3. di dare atto che le convenzioni di cui trattasi hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di stipula;
4. di designare quali membri esperti della Commissione e co-supervisori delle attività rispettivamente per il corso di dottorato in Oncologia, Ematologia e Patologia la Dott.ssa Annamaria Colacci, Responsabile CTR Ambiente, Prevenzione e Salute della Direzione Tecnica di Arpae e per il corso di dottorato in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali l'Ing. Leonardo Palumbo, dirigente della Direzione Tecnica di Arpae;
5. di mettere a disposizione di ciascun dipendente dell'Agenzia ammesso ai corsi di dottorato di cui trattasi un contributo finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero pari ad Euro 1.534,33 annui a partire dal secondo anno di corso;
6. di demandare gli adempimenti successivi relativi all'attività dei dottorandi dipendenti di Arpae ai Responsabili delle strutture di appartenenza degli stessi.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

CONVENZIONE DI DOTTORATO INTERSETTORIALE PER IL CORSO DI DOTTORATO IN ONCOLOGIA, EMATOLOGIA E PATOLOGIA AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 45 DEL 08/02/2013– 37° CICLO - A.A. 2021/2022

TRA

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata "**Università**"), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini, domiciliato presso la sede dell'Ateneo medesimo, indirizzo pec scriviunibo@pec.unibo.it, debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione (di seguito "Convenzione")

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, Ambiente e Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata "**Ente**"), con sede legale in Via Po, 5, 40139, Bologna (BO), C.F. e P.I. 04290860370, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone, indirizzo pec dirgen@cert.arpa.emr.it debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione, di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti".

VISTI

– la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l'art.19;

- la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare il suo art. 15 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.M. n. 45 del 08/02/2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e, in particolare, l'art. 11;
- le linee guida ministeriali per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato (nota Prot. n.11677 del 14/04/2017);
- il “Regolamento in materia di corsi di dottorato” dell'Università emanato con DR 1468/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- l'Università ha intenzione di attivare, per 37° ciclo – A.A. 2021/2022 il corso di dottorato in *Oncologia, Ematologia e Patologia*, della durata di 3 anni;
- l'Università è interessata a promuovere la formazione dei dottorandi, anche d'intesa con enti pubblici;
- l'Ente è interessato a qualificare e a specializzare i propri dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione nel seguente ambito: integrazione delle tematiche ambiente e salute e studio degli effetti dell'ambiente sulla salute umana, con particolare riferimento alla cancerogenesi ambientale;
- che la presente convenzione non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

ss.mm.ii., in quanto le Parti, con la sottoscrizione della stessa, dichiarano di soddisfare tutte le condizioni di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti, del predetto D.lgs. 50/2016;

- l'Ente si è reso disponibile, tramite trasmissione di apposita lettera di intenti prot. 85306 del 07/04/2021, a stipulare una convenzione finalizzata a riservare una quota dei posti disponibili nel corso di dottorato in *Oncologia, Ematologia e Patologia* a propri dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, a valere sul 37° ciclo di dottorato;
- che in data 6/03/2020 l'Università e l'Ente hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, avente durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula, per la collaborazione su tematiche di comune interesse;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la messa a disposizione, nell'ambito del corso di dottorato in Oncologia, Ematologia e Patologia di n. 1 posto riservato a dipendenti dell'Ente impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato intersettoriale).

Il suddetto posto sarà oggetto di assegnazione a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

La posizione di dottorato intersettoriale sarà dedicata allo svolgimento di attività di ricerca ed elevata qualificazione nel seguente ambito: integrazione delle tematiche ambiente e salute e studio degli effetti dell'ambiente sulla salute umana.

Art. 2 – Modalità di accesso al corso di dottorato

I dipendenti dell'Ente devono:

- a) presentare domanda di ammissione al corso di dottorato, secondo le modalità previste nel Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato in Oncologia, Ematologia e Patologia, 37° ciclo – A.A. 2021/2022;
- b) allegare alla domanda di ammissione un progetto di ricerca coerente sia con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, sia con il ruolo e le attività svolte nel quadro dell'Ente;
- c) perfezionare l'immatricolazione al corso di dottorato previo versamento dei contributi d'iscrizione e consegna della documentazione prevista dal bando di concorso.

Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica per l'ammissione al corso di dottorato, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università e dal bando di selezione.

La commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, purché la presente convenzione sia stipulata prima della data di inizio dei lavori, può essere integrata da un membro esperto in rappresentanza dell'Ente, al fine di esprimere un giudizio sull'idoneità dei candidati che concorrono per l'assegnazione delle posizioni di dottorato intersettoriale previsti dalla presente convenzione. In questo caso le spese di partecipazione dell'esperto ai lavori della commissione sono a carico dell'Ente.

L'Ente designa quale membro esperto la Dott.ssa Annamaria Colacci.

Art. 3 – Attività formative e di ricerca

Per ciascun dottorando dipendente dell'Ente, all'inizio di ogni anno di corso, il Collegio dei docenti approva un piano formativo individuale, in cui sono

specificate le attività formative (lezioni, seminari, attività di laboratorio ecc.)

da svolgere presso l'Università e le attività da svolgere presso l'Ente.

A ciascun dottorando dipendente dell'Ente, al supervisore individuato dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, potrà essere affiancato un co-supervisore scelto dall'Ente.

Il supervisore e il co-supervisore dovranno supportare congiuntamente i dottorandi durante lo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi.

L'Ente finanziatore designa quale co-supervisore la Dott.ssa Annamaria Colacci.

Art. 4 – Risorse finanziarie e oneri dell'Ente

I dottorandi dipendenti dell'Ente che beneficeranno della presente convenzione continueranno a usufruire, per l'intera durata del corso di dottorato, del trattamento economico erogato da parte dell'Ente.

L'Ente si impegna pertanto a garantire la continuità del rapporto di lavoro con il dottorando fino almeno al termine della durata legale del corso di dottorato, e a comunicare ogni modifica del rapporto di lavoro relativo ai dottorandi dipendenti dell'Ente.

A partire dal secondo anno di corso, per ciascun dottorando dipendente, l'Ente si impegna a garantire un budget per il finanziamento dei costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero (previsto dall'art. 9, comma 3 del D.M. n. 45/2013) pari a € 1.534,33 annui.

Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno di corso saranno cumulati con quelli a disposizione del dottorando per il successivo anno di corso.

Al termine di ciascun anno di corso nell'ambito del quale sia dovuto tale contributo, l'Ente si impegna a rendicontare all'Università gli importi spesi.

Art. 5 – Svolgimento delle attività

Gli iscritti al corso di dottorato saranno sottoposti agli obblighi e sanzioni previsti dal “Regolamento in materia di corsi di dottorato” e dal “Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti” dell'Università

I dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto.

L'Università garantisce ai dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività svolte presso le proprie Strutture e connesse al corso di dottorato, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Art. 6 – Soggiorno all'estero

I dottorandi dipendenti potranno richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione a svolgere soggiorni all'estero. L'autorizzazione sarà concessa previa verifica, d'intesa con l'Ente, della compatibilità di tali soggiorni con la realizzazione del progetto formativo e di ricerca.

L'obbligatorietà di un periodo di soggiorno all'estero può, inoltre, essere stabilita dal Collegio dei docenti previo parere dell'Ente.

Il rimborso delle spese sostenute dai dottorandi dipendenti dell'Ente per l'eventuale soggiorno all'estero non può essere a carico dell'Ateneo.

Art. 7 - Proprietà dei risultati

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio background e niente di quanto previsto nella presente convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio background.

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione sono in comproprietà tra l'Università e l'Ente in parti uguali, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.

Le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e valorizzazione dei risultati congiunti.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dalla presente convenzione, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi i dottorandi, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Pubblicazioni

L'Università, anche tramite il dottorando, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione previa trasmissione in via riservata all'Ente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

L'Ente avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 15 giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni confidenziali debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove l'Ente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università, anche tramite il dottorando, potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da ambo le Parti e termina con la conclusione della carriera del Dottorando, salvo i casi di rinuncia, sospensione o esclusione previsti dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione della presente convenzione. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della normativa di cui al comma precedente, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di

norme di sicurezza.

Sottoscrivendo la presente convenzione le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 11 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

Art. 12 – Registrazione e spese

La presente convenzione è sottoscritta in forma digitale e sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 a carico della parte interessata.

L'imposta di bollo, pari a € 48 è equamente divisa tra le parti e al suo versamento provvede l'Università con modalità virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13 dicembre 2018.

L'Ente si impegna a corrispondere all'Università, contestualmente alla firma della convenzione, l'importo di € 24 da versare presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, Conto di Contabilità Speciale 0037200, con causale "Versamento

bollo per il corso di dottorato in Oncologia, Ematologia e Patologia dottorato intersettoriale – ARPAE”.

Di tale versamento dovrà essere data contestuale comunicazione al Settore Dottorato di Ricerca (aform.findottricerca@unibo.it).

Per l'Università

Per l'Ente

Il Rettore

Il Legale Rappresentante

(Prof. Francesco Ubertini)

(Dott. Giuseppe Bortone)

FIRMATO DIGITALMENTE*

FIRMATO DIGITALMENTE*

* La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

CONVENZIONE DI DOTTORATO INTERSETTORIALE PER IL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 45 DEL 08/02/2013– 37° CICLO - A.A. 2021/2022

TRA

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata "**Università**"), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini, domiciliato presso la sede dell'Ateneo medesimo, indirizzo pec scriviunibo@pec.unibo.it, debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione (di seguito "Convenzione")

E

ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata "**Ente**"), con sede legale in Via Po, 5, 40139, Bologna (BO), C.F. e P.I. 04290860370, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone, indirizzo pec dirgen@cert.arpa.emr.it debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione,
di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti".

VISTI

– la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema

universitario", e, in particolare, l'art.19;

- la legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", ed in particolare il suo art. 15 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.M. n. 45 del 08/02/2013, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e, in particolare, l'art. 11;
- le linee guida ministeriali per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato (nota Prot. n.11677 del 14/04/2017);
- il "Regolamento in materia di corsi di dottorato" dell'Università emanato con DR 1468/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- l'Università ha intenzione di attivare, per 37° ciclo – A.A. 2021/2022 il corso di dottorato in *Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali*, della durata di 3 anni;
- l'Università è interessata a promuovere la formazione dei dottorandi, anche d'intesa con enti pubblici;
- l'Ente è interessato a qualificare e a specializzare i propri dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione nel seguente ambito: raccolta ed elaborazione dati per la transizione energetica a supporto della pianificazione su scala regionale e della elaborazione di scenari evolutivi nell'ottica della valorizzazione delle risorse energetiche esistenti all'interno di nuovi sistemi di economia circolare;

– che la presente convenzione non rientra nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., in quanto le Parti, con la sottoscrizione della stessa, dichiarano di soddisfare tutte le condizioni di cui all’art. 5, commi 6 e seguenti, del predetto D.lgs. 50/2016;

– l’Ente si è reso disponibile, tramite trasmissione di apposita lettera di intenti prot. 0091562 del 13/04/2021 a stipulare una convenzione finalizzata a riservare una quota dei posti disponibili nel corso di dottorato in *Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali* a propri dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, a valere sul 37° ciclo di dottorato;

– che in data 6/03/2020 l’Università e l’Ente hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, avente durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula, per la collaborazione su tematiche di comune interesse;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la messa a disposizione, nell’ambito del corso di dottorato in *Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali* di n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Ente impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato intersettoriale).

Il suddetto posto sarà oggetto di assegnazione a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

La posizione di dottorato intersettoriale sarà dedicata allo svolgimento di attività di ricerca ed elevata qualificazione nel seguente ambito: raccolta ed

elaborazione dati per la transizione energetica a supporto della pianificazione su scala regionale e della elaborazione di scenari evolutivi nell'ottica della valorizzazione delle risorse energetiche esistenti all'interno di nuovi sistemi di economia circolare.

Art. 2 – Modalità di accesso al corso di dottorato

I dipendenti dell'Ente devono:

- a) presentare domanda di ammissione al corso di dottorato, secondo le modalità previste nel Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - 37° ciclo – A.A. 2021/2022;
- b) allegare alla domanda di ammissione un progetto di ricerca coerente sia con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, sia con il ruolo e le attività svolte nel quadro dell'Ente;
- c) perfezionare l'immatricolazione al corso di dottorato previo versamento dei contributi d'iscrizione e consegna della documentazione prevista dal bando di concorso.

Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica per l'ammissione al corso di dottorato, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università e dal bando di selezione.

La commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, purché la presente convenzione sia stipulata prima della data di inizio dei lavori, può essere integrata da un membro esperto in rappresentanza dell'Ente, al fine di esprimere un giudizio sull'idoneità dei candidati che concorrono per l'assegnazione delle posizioni di dottorato intersettoriale

previsti dalla presente convenzione. In questo caso le spese di partecipazione dell'esperto ai lavori della commissione sono a carico dell'Ente.

L'Ente designa quale membro esperto il Dott. Ing. Leonardo Palumbo (lepalumbo@arpae.it).

Art. 3 – Attività formative e di ricerca

Per ciascun dottorando dipendente dell'Ente, all'inizio di ogni anno di corso, il Collegio dei docenti approva un piano formativo individuale, in cui sono specificate le attività formative (lezioni, seminari, attività di laboratorio ecc.) da svolgere presso l'Università e le attività da svolgere presso l'Ente.

A ciascun dottorando dipendente dell'Ente, al supervisore individuato dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, potrà essere affiancato un co-supervisore scelto dall'Ente.

Il supervisore e il co-supervisore dovranno supportare congiuntamente i dottorandi durante lo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi.

L'Ente finanziatore designa quale co-supervisore il Dott. Ing. Leonardo Palumbo (lepalumbo@arpae.it).

Art. 4 – Risorse finanziarie e oneri dell'Ente

I dottorandi dipendenti dell'Ente che beneficeranno della presente convenzione continueranno a usufruire, per l'intera durata del corso di dottorato, del trattamento economico erogato da parte dell'Ente.

L'Ente si impegna pertanto a garantire la continuità del rapporto di lavoro con il dottorando fino almeno al termine della durata legale del corso di dottorato, e a comunicare ogni modifica del rapporto di lavoro relativo ai dottorandi dipendenti dell'Ente.

A partire dal secondo anno di corso, per ciascun dottorando dipendente, l'Ente si impegna a garantire un budget per il finanziamento dei costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero (previsto dall'art. 9, comma 3 del D.M. n. 45/2013) pari a € 1.534,33 annui.

Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno di corso saranno cumulati con quelli a disposizione del dottorando per il successivo anno di corso.

Al termine di ciascun anno di corso nell'ambito del quale sia dovuto tale contributo, l'Ente si impegna a rendicontare all'Università gli importi spesi.

Art. 5 – Svolgimento delle attività

Gli iscritti al corso di dottorato saranno sottoposti agli obblighi e sanzioni previsti dal “Regolamento in materia di corsi di dottorato” e dal “Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti” dell'Università

I dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto.

L'Università garantisce ai dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività svolte presso le proprie Strutture e connesse al corso di dottorato, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Art. 6 – Soggiorno all'estero

I dottorandi dipendenti potranno richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione a svolgere soggiorni all'estero. L'autorizzazione sarà

concessa previa verifica, d'intesa con l'Ente, della compatibilità di tali soggiorni con la realizzazione del progetto formativo e di ricerca.

L'obbligatorietà di un periodo di soggiorno all'estero può, inoltre, essere stabilita dal Collegio dei docenti previo parere dell'Ente.

Il rimborso delle spese sostenute dai dottorandi dipendenti dell'Ente per l'eventuale soggiorno all'estero non può essere a carico dell'Ateneo.

Art. 7 - Proprietà dei risultati

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio background e niente di quanto previsto nella presente convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio background.

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione sono in comproprietà tra l'Università e l'Ente in parti uguali, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.

Le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e valorizzazione dei risultati congiunti.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dalla presente convenzione, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi i dottorandi, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Pubblicazioni

L'Università, anche tramite il dottorando, si riserva il diritto di pubblicare e/o

di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione previa trasmissione in via riservata all'Ente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

L'Ente avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 15 giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni confidenziali debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove l'Ente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università, anche tramite il dottorando, potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da ambo le Parti e termina con la conclusione della carriera del Dottorando, salvo i casi di rinuncia, sospensione o esclusione previsti dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini

della esecuzione della presente convenzione. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della normativa di cui al comma precedente, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo la presente convenzione le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 11 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

Art. 12 – Registrazione e spese

La presente convenzione è sottoscritta in forma digitale e sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 a carico della parte interessata.

L'imposta di bollo, pari a 48 € è equamente divisa tra le parti e al suo

versamento provvede l'Università con modalità virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13 dicembre 2018.

L'Ente si impegna a corrispondere all'Università, contestualmente alla firma della convenzione, l'importo di 24 € da versare presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, Conto di Contabilità Speciale 0037200, con causale “Versamento bollo per il corso di dottorato in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dottorato intersettoriale – ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna”. Di tale versamento dovrà essere data contestuale comunicazione al Settore Dottorato di Ricerca (aform.findottricerca@unibo.it).

Per l'Università

Per l'Ente

Il Rettore

Il Legale Rappresentante

(Prof. Francesco Ubertini)

(Dott. Giuseppe Bortone)

FIRMATO DIGITALMENTE*

FIRMATO DIGITALMENTE*